

Il convegno del 26 ottobre 2016 si inserisce nel Progetto Nazionale dei C.D.E Italiani dal titolo “Un Mercato Unico Digitale per l’Europa” promosso dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

NUMERO SPECIALE 2017


IL MERCATO UNICO DIGITALE

A CURA DI GIANLUCA CONTALDI

UNIVERSITÀ DI MACERATA — 26 OTTOBRE 2016

ATTI DEL CONVEGNO





© Copyright 2017 “NEU-Nuova Editrice Universitaria”
Via Colonnello Tommaso Masala, 42 - 00148 Roma
e-mail: nuovaeditriceunivers@libero.it
web: www.nuovaeditriceuniversitaria.it

Finito di stampare nel mese di dicembre 2017
dalla Infocarcere s.c.r.l.
Via C.T. Masala, 42 - 00148 Roma

Nessuna parte di questa opera può essere riprodotta in qualsiasi forma senza
l'autorizzazione scritta della “NEU-Nuova Editrice Universitaria”

ISBN: 978-88-95155-71-5

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

NUMERO SPECIALE 2017

IL MERCATO UNICO DIGITALE

SOMMARIO

ALBERTO GAMBINO <i>Dignità umana e mercato digitale</i>	7
ERMANN0 CALZOLAIO <i>Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali: spunti introduttivi e profili problematici</i>	19
SIMONE CALZOLAIO <i>Privacy by design. Principi, dinamiche, ambizioni del nuovo Reg. UE 2016/679</i>	29
MARCO BOLOGNESE <i>La tutela dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679</i>	61
FABRIZIO MARONGIU BUONAIUTI <i>La giurisdizione nelle controversie relative alle attività on-line</i>	89
FIAMMETTA BORGIA <i>Profili critici in materia di trasferimento dei dati personali verso i Paesi extra-europei</i>	129
CRISTINA GRIECO <i>L'attuazione in Italia del diritto all'oblio</i>	161

LAURA MARCHEGIANI

*Le licenze multiterritoriali per l'uso online di opere musicali
nella disciplina comunitaria della gestione collettiva dei diritti
d'autore: profili concorrenziali* 189

MARCO CAPONE

*Nuovi media, vecchi problemi: il giornalismo nell'era dei
social network* 221

Laura Marchegiani
Università degli Studi di Macerata

Le licenze multiterritoriali per l'uso *online* di opere musicali nella disciplina comunitaria della gestione collettiva dei diritti d'autore: profili concorrenziali¹

Sommario: 1. Premessa – 2. La disciplina delle licenze multiterritoriali, tra regolazione e concorrenza – 3. Segue. Le decisioni “Cisac” e “Osa”. Verso il recupero della territorialità nell'intermediazione dei diritti *online*? – 4. L'ambito soggettivo di applicazione della disciplina comunitaria delle licenze multiterritoriali – 5. Lo statuto concorrenziale degli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti *online* – 6. Conclusioni

1. Premessa

Dare nuovo slancio all'economia europea attraverso il mercato unico digitale, da considerarsi come *locus artificialis* ove l'incontro tra domanda e offerta è costruito, governato, orientato e controllato dalla legge² e le potenzialità insite nel mercato unico potranno raggiungere una compiuta realizzazione, pure attraverso la promozione e lo sviluppo

¹ Il testo riprende, con il corredo delle indicazioni bibliografiche e tenendo conto dell'evoluzione *medio tempore* del quadro normativo di riferimento, le considerazioni esposte nel corso del convegno dal titolo “Il mercato unico digitale”, tenuto nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata il 26 ottobre 2016.

² Una particolare suggestione esercita infatti la notissima definizione di N. Irti, *L'ordine giuridico del mercato*, Bari, 2001, p. 112, se applicata alla materia antimonopolistica, ove la regolazione rappresenta in effetti il “significante” del concetto di mercato. In senso convergente, si veda l'ampia analisi di M. Libertini, voce *Concorrenza*, in *Enc. dir., Annali*, III, 2011, pp. 191 ss..

della distribuzione online delle opere dell'ingegno³, rappresenta uno degli obiettivi-cardine della Agenda digitale europea⁴, che puntualmen-

³ Sottolinea le connessioni tra la promozione di una società digitale e la costruzione di un quadro regolatorio che favorisca lo sviluppo di nuovi modelli di distribuzione *online* delle opere dell'ingegno, allo scopo di stimolare le risorse creative e innovative presenti in ambito comunitario e promuoverne l'imprenditorialità nel settore culturale, M.L. Montagnani, *Il diritto d'autore nell'era digitale. La distribuzione online delle opere dell'ingegno*, Milano, 2012, pp. 77 ss..

⁴ COM (2010) 245 del 26 agosto 2010, di cui si veda in particolare l'Azione fondamentale 1. Ma il sostrato politico dell'iniziativa può essere più compiutamente compreso alla luce della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva [COM (2010) 2020], che evidenzia la necessità di realizzare un mercato unico per i contenuti e i servizi *online*, attraverso "mercati europei sicuri e senza frontiere per i servizi web e i contenuti digitali, caratterizzati da alti livelli di fiducia, un quadro normativo equilibrato con regimi chiari in materia di diritti, promozione delle licenze multi-territoriali, tutela e remunerazione adeguate per i titolari dei diritti".

La traiettoria evolutiva orientata al superamento delle limitazioni connesse alla territorialità delle legislazioni nazionali in tema di diritto d'autore è stata intrapresa fin dal Libro verde del 1988 "Il diritto d'autore e le sfide tecnologiche", 7 giugno 1988, COM (88) 172 def.: tra i documenti di maggiore rilievo, possono utilmente consultarsi la Comunicazione della Commissione "Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale", 24 maggio 2011, COM(2011) 287 def., in ordine alla creazione di un quadro globale per il diritto d'autore nel mercato unico digitale, ed alla previsione di un quadro di *governance* europeo promotore dell'uso efficiente delle tecniche di tutela per creatori e utilizzatori delle opere; il Libro verde sulla distribuzione *online* di opere audiovisive nell'Unione europea del 13 luglio 2001, COM (2011) 427 def., che pone l'accento sull'esigenza di semplificazione dei processi di concessione delle licenze relative al diritto d'autore". Più di recente, la modernizzazione della legislazione comunitaria in tema di diritto d'autore ha insistito sull'individuazione delle modalità tecniche di superamento della frammentazione territoriale dei diritti, che persiste pure a fronte di "sistemi di regolazione giuridica regionali" (P. Spada, *Parte generale*, in Auteri e al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2016, p. 40) per lo più agendo a favore di una maggiore connettività, della facilitazione all'accesso dei servizi in linea, del potenziamento della portabilità transnazionale dei contenuti protetti e dei servizi che li utilizzano, ma anche usando gli strumenti di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri: si vedano, in particolare, la Comunicazione della Commissione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore", 9 dicembre 2015, COM (2015) 626 *final* e la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno COM (2015) 627 *final*, nonché, principalmen-

te individua, nel descrivere le Azioni fondamentali all'uopo necessarie, l'esigenza di semplificare le procedure di autorizzazione e di gestione del diritto d'autore per concedere licenze transfrontaliere, da un lato, e l'opportunità di rafforzare le regole di *governance*, di trasparenza e di capacità di trattare licenze paneuropee sui diritti online, dall'altro⁵.

Una simile cornice regolatoria, secondo la Commissione Europea, attenuerebbe gli effetti deterrenti allo sviluppo di un mercato dei prodotti culturali che sono insiti nella frammentazione territoriale della disciplina sostanziale dei diritti d'autore⁶ contribuendo alla creazione di un "mercato unico pienamente funzionante", ove creatività degli autori e capacità di promuovere servizi transfrontalieri innovativi da parte degli utilizzatori delle opere, potrebbero definitivamente espandersi⁷.

Nel quadro programmatico così delineato, si inserisce la nuova disciplina della concessione di licenze multiterritoriali per l'uso *online*

te, la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici, COM (2016) 594 e la Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale COM (2016) 593. Per una revisione critica dell'approccio sotteso al c.d. "copyright package" del 14 settembre 2016, comprensivo anche dell'implementazione del Marrakesh Treaty (Proposta di Regolamento COM (2016) 595 *final*), si vedano le osservazioni generali di MAX PLANCK INSTITUTE, *Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition on the Proposed Modernisation of European Copyright Rules*, al sito www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/stellungnahmen/MPI_Position_Statement_Part_A_Update24022017.pdf

⁵ Comunicazione della Commissione del 26 agosto 2010 COM (2010) *final* "Un'agenda digitale europea", p. 10.

⁶ Si veda, ad esempio, la Comunicazione della Commissione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore", cit.

⁷ L'attività di distribuzione online autorizzata di opere musicali si confronta, in Europa, con evidenti criticità, soprattutto dovute alla complessità delle transazioni in ambiente digitale ed alla non costante possibilità di accedere, sul territorio europeo, ad un ampio repertorio di opere per una vasta gamma di servizi musicali, Commission Staff Working Document, Impact Assessment 11 luglio 2012, SWD(2012) 204 *final*, p. 21

delle opere musicali, introdotta, in un'apposita sezione⁸, con la Direttiva di riordino del sistema di gestione collettiva dei diritti d'autore⁹. Il percorso regolatorio della materia è tuttavia più risalente, potendosi individuare l'atto introduttivo, almeno per quanto concerne il profilo di disciplina delle licenze multiterritoriali per gli usi online delle opere musicali, nella Raccomandazione della Commissione dell'ottobre 2005 in tema di gestione transfrontaliera dei diritti d'autore e dei diritti connessi¹⁰ che aveva già tentato di imprimere una spinta modernizzatrice ai

⁸ Secondo il Parere del comitato economico e sociale europeo, COM (2012) 372 *final* – 2012/0180 (COD), in G.U. dell'Unione europea, 13 febbraio 2013, § 3.4, “sarebbe forse stato preferibile presentare due progetti di direttiva, una di portata generale sulle società di gestione collettiva e l'altra relativa alle licenze multiterritoriali per la distribuzione della musica online”. Tuttavia, la stretta connessione tra le regole poste a presidio della trasparenza della gestione e della contabilità delle *collecting societies* e i meccanismi di ricerca dell'efficienza nella gestione delle licenze paneuropee si evidenzia nelle previsioni in materia di capacità di trattamento elettronico dei dati (art. 24), di trasparenza e correttezza delle informazioni sui repertori (artt. 25-26) e di correttezza e puntualità nelle comunicazioni sull'uso e sulle fatturazioni (art. 27) e nel pagamento dei titolari dei diritti (art. 28), che compongono lo statuto delle *collecting* dotate di *passport* per la concessione di licenze paneuropee. Inoltre, la combinazione di più intensi requisiti di trasparenza nell'azione delle società intermediarie con la previsione di condizioni abilitanti per la concessione del *passport* per la concessione di licenze paneuropee consentirebbe ai titolari dei diritti di avere una chiara rappresentazione, comprese le implicazioni di carattere finanziario, dell'opportunità che la loro società gestisca direttamente o tramite un accordo di rappresentanza la concessione multiterritoriale delle licenze, scegliendo, di caso in caso, la soluzione più appropriata e coerente con gli interessi dei titolari medesimi, *Impact of Assessment*, cit., pp. 190 ss..

⁹ Il riferimento è al Titolo III della Direttiva 2014/26/UE del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno ed al “corrispondente” capo III del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 35, (in G.U. n. 72 del 27 marzo 2017), che ne ha dato attuazione nell'ordinamento italiano.

¹⁰ Raccomandazione della Commissione, del 18 ottobre 2005, sulla gestione transfrontaliera dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali *on line* autorizzati, in G.U. dell'Unione europea, 21 ottobre 2005, n. L 276/54. Tra gli antecedenti di tale innovativa posizione (J. Drexler, *Competition in the Field of Collecting Management: Preferring “Creative Competition” to Allocate Efficiency in European Copyright Law*, in P. Torremans, (ed.), *Copyright Law, A Handbook of Contemporary Re-*

sistemi di licenze territorialmente universali, comprensive di tutti i diritti necessari alle attività di produzione professionale dei nuovi servizi introdotti dalla società dell'informazione, in particolare il *downloading* e la diffusione interattiva, ma anche il *webcasting* e il *simulcasting* non interattivi¹¹.

2. La disciplina delle licenze multiterritoriali tra regolazione e concorrenza

Tali istanze di modernizzazione, si inseriscono in un percorso ultraventennale di armonizzazione del diritto d'autore, alla ricerca di un difficile punto di equilibrio tra la natura statale e nazionale dell'esclusiva, so-

search, Edward Elgar, Cheltenham, 2007, pp. 256 ss., vanno segnalati, in ordine di prossimità decrescente, *Commission Staff Working Document, Study on a Community Initiative on the Cross-Border Collective Management of Copyright*, 7 luglio 2005, disponibile al sito http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/study-collectivemgmt_en.pdf e Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale europeo "Gestione dei diritti d'autore e diritti connessi nel mercato interno", 16 aprile 2004, COM(2004) 261 definitivo.

¹¹ È probabilmente superfluo sottolineare che i fornitori dei servizi musicali online abbisognano, per la fornitura dei servizi innovativi – interattivi e non – introdotti dalla società dell'informazione, quali il download dei contenuti musicali e/o i servizi in streaming, (T. Lueder, *First Experience with EU Wide Online Music Licensing*, in *GRUR Int.*, 2007, pp. 649 ss.) dell'autorizzazione relativa ad una combinazione di diritti meccanici e di esecuzione per le applicazioni *online*, cui corrisponde una nozione unitaria di "diritti online" già delineata da Commissione, 19 aprile 2012, Case No COMP/M.6459 – Sony/Mubadala Development/Emi Music Publishing e poi ripresa dall'art. 3, Direttiva 2014/26/UE.

Il riferimento congiunto all'art. 2 – Diritto di riproduzione e all'art. 3 – Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti, conferma la natura (anche) oggettivamente composita dei diritti online. Per la definizione dei servizi online la Direttiva richiama le disposizioni di un'altra Direttiva, la 98/34/CE, individuando tra i servizi della società dell'informazione individuati dall'art. 1.2, quelli oggetto del regime di licenze multi-territoriali qualora richiedano la concessione di licenze per opere musicali protette.

lo lambita dalla regolazione giuridica regionale dell'Unione, e l'ubiquità degli interessi sottesi alla proprietà intellettuale, enormemente potenziata dall'ambiente digitale, a seguito dell'evoluzione tecnologica¹².

L'architettura tradizionale del sistema di gestione, come è noto, si fonda(va) su una riserva di intermediazione – di fatto o di diritto¹³ – a favore di un singolo ente o associazione per ciascun territorio nazionale¹⁴.

¹² Sulla tendenza alla “disintermediazione” determinata dall'influsso delle nuove tecnologie, A.M. Gambino-A. Stazi, *Diritto dell'informatica e della comunicazione*, Torino, 2009, pp. 1 ss., e, per una visione prospettica del nuovo ruolo istituzionale delle *collecting*, sempre più orientato alla realizzazione dell'ottimalità allocativa, M. Ricolfi, *Figure tecniche di gestione, del diritto d'autore e dei diritti connessi*, in AA.VV., *Gestione collettiva dell'offerta e della domanda di prodotti culturali*, cit., pp. 6 ss., a pp. 24 ss.. Si è osservato che l'attività di produzione professionale esercitata nel campo del diritto d'autore, ed in particolare nella distribuzione dei contenuti digitali ha perduto il carattere della intermediazione per acquisire quello della “organizzazione e della “aggregazione” E. Prosperetti, *L'opera digitale tra regole e mercato*, Torino, 2017, secondo una tendenza già emersa in ambito analogico, come osserva V. Falce, *Gestione dei diritti, disintermediazione e Collecting Societies. La modernizzazione del diritto d'autore*, in *AIDA*, 2012, pp. 97 ss, e destinata ad eliminare il ruolo intermediario delle *collecting*, V. Falce, *Copyright Societies Under Scrutiny: form the EU Approach to the Italian Solution*, in *World Competition*, 2014, pp. 121 ss..

¹³ Esempio, dell'ipotesi di monopolio di fonte legale, la posizione della Società Italiana degli Autori ed Editori, ente pubblico economico a cui, in base all'art. 180 L. 633/1942, è riservata in via esclusiva “l'attività di intermediario, comunque attuata”. Vale la pena al riguardo di osservare che la natura imprenditoriale dell'attività della SIAE e la sua qualificazione di “soggetto rilevante per la normativa interna in materia di concorrenza” non si ritiene possano ricadere nell'ambito di operatività dell'eccezione indicata dall'art. 8, comma 2, L. 287/90, laddove consente di escludere dall'applicazione della disciplina antitrust nazionale alcune imprese che operano in regime di monopolio: così, M. Libertini, *Gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale e concorrenza*, in AA.VV., *Gestione collettiva dell'offerta e della domanda di prodotti culturali*, cit., pp. 103 ss., spec. p. 117. Poiché i mercati nazionali dell'intermediazione tendono naturalmente ad assumere un assetto monopolistico, la previsione di un monopolio legale può fungere da meccanismo di selezione dell'operatore più efficiente: J. Drexl, *Competition in the Field of Collective Management*, p. 263 s.

¹⁴ Per una descrizione della parabola evolutiva dei sistemi di gestione e dei soggetti ivi emergenti, D. Sarti, *Gestione collettiva e modelli associativi*, in AA.VV., *Gestione collettiva*, cit., pp. 30 ss., M. Ricolfi, *Figure tecniche*, cit., pp. 20 ss..

In un sistema di gestione collettiva costruito su base territoriale, con la diffusa previsione di regole di appartenenza obbligatoria ed esclusiva alla società di gestione dello Stato membro di residenza dell'autore, e la conseguente aggregazione dei repertori su base nazionale, le esigenze di autorizzazione transfrontaliera si realizzavano attraverso gli accordi di reciproca rappresentanza, che consentivano a ciascuna società nazionale di autorizzare l'esecuzione, sul proprio territorio, delle opere appartenenti ai repertori delle "consorelle" straniere¹⁵, ma anche di concedere agli utilizzatori residenti licenze estese a tutti i territori nazionali degli enti parte degli accordi di rappresentanza volontaria.

L'introduzione nel modello convenzionale di clausole di residenza economica permetteva dunque di mantenere una delimitazione territoriale pure in un sistema orientato alla creazione di uno sportello unico (c.d. *one-stop-shop*), tale da ridurre costi di transazione, altrimenti eccessivamente ingenti, per gli operatori dell'ambiente digitale¹⁶.

La Commissione, agendo come garante della concorrenza, ha sotto-

¹⁵ Per una rassegna delle numerose decisioni della giurisprudenza comunitaria sugli accordi di rappresentanza reciproca, E.J. Mestmäcker, *Collecting Societies*, in C.D. Ehlermann-I. Athanasiu (eds.), *The Interaction between Competition Law and Intellectual Property Law*, Oxford, 2005, pp. 343 ss..

Da segnalare, in particolare, la Decisione della Commissione, 71/224/CEE, *GEMA* in cui si vietava alle società di gestione collettiva di discriminare i titolari dei diritti in base alla nazionalità, sia con riguardo alle royalties corrisposte, sia con riguardo alla possibilità di affiliazione, negando anche la legittimità di contratti esclusivi su scala mondiale che vincolassero a lungo termine i titolari dei diritti. Nello stesso senso, Corte di giustizia, Causa 7/82, *GVL*, in *Raccolta*, 1983, p. 483.

Sulla restrittività dei contratti di rappresentanza reciproca, laddove prevedessero l'obbligo della società di gestione collettiva a non dare accesso al proprio repertorio agli utilizzatori di musica registrata stabiliti in altro Stato membro si pronunciano CGUE, Causa 395/87, *Tournier*, in *Raccolta*, 1989, 2521 e CGUE, Cause riunite 110/88, 241/88 e 242/88, *Lucazeau*.

¹⁶ Il modello convenzionale di rappresentanza multiterritoriale si è sviluppato in tal senso per rispondere ai bisogni degli utilizzatori, P.M. Sanfilippo, *La gestione collettiva*, cit., p. 450. Al vantaggio per gli utilizzatori delle opere protette si aggiungerebbe il beneficio per i consumatori di poter accedere ad un più ampio repertorio, F. Gotzen, *Les licences multiterritoriales entre le juge et le législateur. Des affaires "Cisac" à la Directive 2014/26*, in *RIDA*, 2014, pp. 94 ss., spec. p. 137.

posto a scrutinio gli accordi di rappresentanza promossi in seno alle federazioni di società di gestione dei diritti d'autore e connessi, in due importanti pronunce. Nella decisione sul caso *Trasmissioni in simulcast*¹⁷, ha affrontato il tema delle relazioni tra società e utilizzatori in ambito transfrontaliero, con riguardo alla utilizzazione *online* delle opere, esaminando l'esentabilità dell'accordo-quadro elaborato nell'ambito della Federazione Internazionale delle Industrie Fonografiche: come si è già accennato, il modello di accordo realizzava un unico sportello di acquisto delle autorizzazioni relative a repertori multipli aggregati su base monoterritoriale, estesi a livello paneuropeo in virtù degli accordi di rappresentanza reciproca¹⁸. Una volta eliminata la clausola di residenza economica¹⁹, l'attenzione della Commissione si è incentrata sulla

¹⁷ Il riferimento è alla Commissione, 8 ottobre 2002, caso COMP/C2/38.014, IFPI "Trasmissioni in *simulcast*" (2003/300/CE), in GUCE, 30 aprile 2003, L 107/58, avente ad oggetto l'esentabilità dell'accordo quadro elaborato dalla Federazione Internazionale delle Industrie Fonografiche e promosso come modello per i rapporti di rappresentanza reciproca tra le organizzazioni nazionali dei produttori fonografici, per favorire la concessione di licenze multi territoriali e multi repertorio alle emittenti radio e televisive per la trasmissione in *simulcast* delle riproduzioni fonografiche incluse nelle loro trasmissioni. Se ne veda un commento in L. Guibault-S. van Gompel, *Collective Management in the European Union*, in D. Gervais (editor), *Collective Management of Copyright and Related Rights*, 2^a ed., The Netherlands, 2010, pp. 144 ss.. Sul tema, in dottrina, Riccio G. M., *Copyright Collecting Societies e regole di concorrenza. Un'indagine comparatistica*, Torino, 2012, pp. 128 ss.; Ercolani, S., *Dalla gestione collettiva*, cit., pp. 241 ss., Lamanini, M., *Televisioni, nuove tecnologie*, cit., p. 142.

¹⁸ Lo stesso tipo di funzione economica concreta si riconnetteva all'accordo noto come Santiago Agreement, anch'esso censurato dalle autorità antitrust nella misura in cui, prevedendo una clausola di residenza economica della controparte, era incompatibile con il divieto delle intese.

¹⁹ Le società di gestione dei diritti connessi dei produttori discografici avevano infatti rapidamente emendato il modello di accordo, disponendo che "le emittenti in *simulcast* stabilite nello Spazio economico europeo potranno rivolgersi a qualsiasi società di gestione collettiva stabilite nel SEE ... per richiedere ed ottenere una licenza multi territoriale per la trasmissione in *simulcast* nei territori delle società partecipanti all'accordo" Commissione, 8 ottobre 2002, *Trasmissioni in simulcast*, cit., p. 2. La clausola di residenza economica, agevolmente soppressa dalle società rappresentative dei produttori discografici, è stata invece tenuta in maggior conto

composizione dei corrispettivi richiesti agli utilizzatori, considerando esentabile la fissazione dei compensi dovuti agli autori secondo le tariffe del paese di destinazione della trasmissione, ma non ammettendo che la residua area di concorrenza nella fissazione dei corrispettivi dei servizi di gestione fosse ulteriormente limitata²⁰.

Nella decisione sul caso CISAC²¹, riguardante alcune clausole del modello di contratto di rappresentanza reciproca elaborato dalla Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori, e le pratiche concordate in materia di delimitazione dei territori che gli intermediari nazionali realizzavano sui mercati dei servizi amministrativi e della concessione di licenze, ha ritenuto che le clausole di affiliazione, le restrizioni territoriali bilateralmente convenute e le pratiche concordate di delimitazione territoriale, pur realizzando l'obiettivo di offrire in ciascun territorio uno sportello unico per la gestione mondiale ed assicurando alcuni vantaggi in termini di efficienza, "non possono essere considerate indispensabili", se si valuta che i diritti interessati, di ese-

dalle società degli editori, tanto da impedire il rinnovo dell'accordo promosso dalla confederazione delle società dei autori, noto come Santiago Agreement, proprio per le perplessità sollevate dalla ritenuta contrarietà al divieto delle intese. L'accordo avrebbe invece meritato l'esenzione centralizzata, secondo F. Gotzen, *Les licences multiterritoriales*, cit., pp. 115 ss.

²⁰ La tariffa globale, imposta agli utilizzatori per la autorizzazione alla trasmissione in *simulcast* sarebbe comunque stata ampiamente predeterminata, poiché risultante dalla aggregazione di tutte le tariffe nazionali dei soggetti partecipanti all'accordo. Per sfuggire alla criticità concorrenziale della fissazione di prezzo, la Commissione svolge un articolato procedimento logico e argomentativo basato sulla scomposizione del prezzo in due elementi fondamentali, che le società di gestione collettiva si impegnavano a specificare: attraverso tale "isolamento" della componente corrispondente ai costi amministrativi, da quella relativa al compenso dovuto ai titolari dei diritti, ogni società di gestione collettiva avrebbe potuto prevedere uno sconto rispetto alla tariffa globale, in ragione dei propri minori costi di gestione. Nello stesso senso, la decisione della Commissione, 4 ottobre 2006, decisione 2007/735/CE, *Accordo di proroga di Cannes*.

²¹ Commissione, 16 luglio 2008, C(2008) 3435 def, (Caso COMP/C2/38.698) *Cisac*, p. 51.

cuzione pubblica per le trasmissioni satellitari, via cavo e via Internet²² sono caratterizzati da una spiccata “natura” e “vocazione” transfrontaliera, oltre che da procedimenti e costi di monitoraggio in larga misura indipendenti dalla vicinanza territoriale, essendo il controllo dell'utilizzazione delle opere realizzabile a distanza e con modalità telematica²³.

Che l'obiettivo perseguito dalla Commissione fosse quello di favorire il superamento dello sportello unico, in cui multiterritorialità e completezza dei repertori sono garantiti dalla combinazione di monopoli nazionali e accordi bilaterali di rappresentanza, e di promuovere un modello di gestione “liberalizzato”, reso possibile dalle attuali infrastrutture tecnologiche, idonee a supplire efficacemente al ruolo locale degli intermediari (almeno per le ritrasmissioni via internet, via satellite e via cavo) con il controllo a distanza delle utilizzazioni, era ben chiaro anche dall'attività frattanto intrapresa, dalla Commissione medesima, nel ruolo di regolatore antimonopolistico.

La Raccomandazione del 2005²⁴ segna infatti un evidente scostamento dai modelli spontanei sviluppati dal mercato dell'intermediazione in ambito transfrontaliero, assegnando valore di pietra angolare del futuro sistema di concorrenza tra le società di gestione collettiva alla *autonomia negoziale* del titolare dei diritti, declinata in una triplice libertà di scelta: del soggetto cui affidare la gestione; dell'ambito oggettivo delle facoltà esclusive affidategli; dell'ambito territoriale della gestione²⁵. È evidente la derivazione di una simile fisionomia dall'*acquis communautaire* in

²² Sui contenuti della decisione, ampiamente, G.M. Riccio, *Copyright Collecting Societies e regole di concorrenza. Un'indagine comparatistica*, Torino, 2012, p. 133; S. Ercolani, *Dalla gestione collettiva alla gestione “à la carte”. Licenze online a geometria variabile per la musica in Europa*, in *Dir. aut.*, 2009, pp. 232 ss..

²³ Il controllo a distanza della utilizzazione online delle opere musicali è in effetti reso possibile, limitatamente alle utilizzazioni *autorizzate*, dalla “identità elettronica” dell'opera e dall'unicità dell'indirizzo IP che identifica il personal computer: F. Gotzen, *Les licences multiterritoriales*, cit., pp. 105 ss..

²⁴ Citata *supra*, nota 10.

²⁵ Raccomandazione, 18 ottobre 2005, cit., § 3).

tema di applicazione delle regole antimonopolistiche alla gestione collettiva, con il divieto di ogni discriminazione dei titolari dei diritti per la nazionalità e la illegittimità di contratti esclusivi di lunga durata, tra autori e società, comprensivi di ogni prerogativa patrimoniale rivincente dall'attività creativa, anche futura²⁶. Lo svolgimento della attività tipica delle società di gestione collettiva, pure in un regime di monopolio di fatto o di diritto²⁷ non le esonera dunque dal rispetto delle regole concorrenziali nelle diverse, ma funzionalmente convergenti, prospettive dell'accesso dei titolari dei diritti alla gestione collettiva, dell'accesso degli utilizzatori ai servizi transfrontalieri di intermediazione²⁸, del divieto

²⁶ Si vedano riferimenti *supra*, nota 15.

²⁷ Da segnalare, con riguardo alla posizione di monopolista di diritto assegnata alla Società Italiana Autori ed Editori dall'art. 180, l. aut., che la recente attuazione della Direttiva 2014/26, da parte del D.Lgs. 35/2017, non ha intaccato lo *status quo*. L'art. 2, dedicato alle definizioni, nel comma 1 riconduce la SIAE alla categoria degli organismi di gestione collettiva e, nel comma 2, introducendo la figura delle "entità di gestione indipendente", precisa che tale previsione lascia fermo quanto previsto dall'articolo 180 della legge sul diritto d'autore: dunque sembrerebbe che la presenza di altri operatori sul mercato dell'intermediazione non consenta in ogni caso agli utilizzatori di effettuare i pagamenti a soggetti diversi dalla SIAE. Al riguardo è forse opportuno rammentare che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato, in alcuni pareri resi *ex art.* 22, L. 287/1990 in ordine alla proposta di direttiva prima (AS1009, del 24 dicembre 2012, in Boll.) ed alla relativa attuazione poi (AS 1281, 1 giugno 2016, in Boll. 19/2016 e AS1303, 19 ottobre 2016, in Boll. n. 37 del 24 ottobre 2016), alcune osservazioni critiche sull'ambito soggettivo di applicazione della disciplina: in primo luogo, pronunciandosi sul testo della proposta della Commissione, aveva ritenuto che la limitazione dei destinatari della direttiva alle sole società costituite su base associativa potesse produrre effetti discriminatori, determinando "criticità concorrenziali" nell'attività di intermediazione; in secondo luogo aveva osservato che il mantenimento della previsione dell'art. 180 l. aut., "una disposizione ormai isolata nel panorama degli ordinamenti degli Stati membri", avrebbe escluso la possibilità che organismi alternativi potessero operare sul territorio nazionale, raccomandando al legislatore di selezionare criteri attuativi della legislazione comunitaria tali da garantire un livello concorrenziale adeguato nel mercato interno, in modo analogo a quanto è accaduto nell'ambito dei diritti connessi. In fine, nelle considerazioni espresse sullo schema di decreto legislativo, sottolineava l'opportunità di stabilire l'alternatività dei requisiti fissati nell'art. 3, lett. a) e di ridimensionare, per sfuggire ad effetti restrittivi della concorrenza, il livello di patrimonializzazione necessario per l'accesso al mercato.

²⁸ Da cui deriva la affermazione di illiceità delle clausole di residenza economica,

di abuso di posizione dominante attraverso l'imposizione di prezzi non equi²⁹.

La fisionomia dell'attività di intermediazione e la selezione dei modelli di organizzazione della gestione collettiva sono sensibilmente influenzate dal sistema concorrenziale³⁰ e dai valori che vi sono coinvolti: è dunque necessario che nell'interpretazione della Direttiva di riordino dell'attività di intermediazione si tenga presente la prospettiva antimonopolistica, muovendo dall'enunciato, non di mera prassi linguistica, bensì evocativo della diffidenza comunitaria verso le "legificazioni" del mercato³¹, del cinquantaseiesimo considerando, secondo cui "(I)e disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'applicazione del diritto in materia di concorrenza". E sebbene non possa revocarsi in dubbio la prevalenza della legge dell'Unione sulle decisioni delle Corti in materia di antitrust³², la compatibilità concorrenziale delle condotte degli intermediari nell'ottica della valutazione concreta delle autorità preposte ai diversi livelli di controllo, appare indispensabile corollario

invece considerate essenziali, per la funzionalità del sistema di intermediazione transfrontaliera, soprattutto dalle società di autori, probabilmente nel timore di una *race to the bottom* nel mercato dei corrispettivi per i servizi di intermediazione, con evidente pregiudizio della vocazione solidaristica delle società generaliste: sul punto, attentamente, P.M. Sanfilippo, *La gestione collettiva*, cit., p. 452. Il potenziamento dei diritti connessi e lo sviluppo in tale ambito di modelli di intermediazione maggiormente orientati al mercato è peraltro considerato uno dei fattori determinanti la crisi dei tradizionali modelli associativi utilizzati nella gestione collettiva, D. Sarti, *Gestione collettiva e modelli associativi*, in AA.VV., *Gestione collettiva dell'offerta e della domanda di prodotti culturali*, cit., pp. 30 ss., e p. 46.

²⁹ Tale classificazione è proposta da E.J. Mestmäcker, *Collecting Societies*, cit., pp. 343 ss..

³⁰ Con l'avvertenza tuttavia che l'applicazione della disciplina antimonopolistica ed in particolare l'imposizione di obblighi di contrarre alle società in posizione dominante non sono sufficienti ad allineare il modello *market oriented* a quello solidaristico, né a rappresentare il denominatore comune di tipologie organizzative caratterizzate da strutturale disomogeneità degli interessi coinvolti: D. Sarti, op. loc. ult. cit..

³¹ Sulla tutela della concorrenza come principio generale del diritto europeo, M. Libertini, *Diritto della concorrenza dell'Unione Europea*, Milano, 2014, pp. 57 ss..

³² F. Gotzen, *Les licences multiterritoriales*, cit., p. 135.

dei principi generali di diritto europeo, pure nel quadro del nuovo statuto regolamentare disegnato dalla Direttiva³³.

3. Segue. Le decisioni “CISAC” e “OSA”. Verso il recupero della territorialità nell’intermediazione dei diritti *online*?

È a questo punto utile verificare la compatibilità del modello di sviluppo concorrenziale del mercato della gestione collettiva delineato dalla regolazione, orientato a promuovere una maggiore competizione tra intermediari – non più protetti dalle delimitazioni territoriali – sul mercato della fornitura di licenze agli utilizzatori³⁴, con le tendenze emergenti da alcune significative decisioni che hanno avuto occasione di vagliare la “sostenibilità” del sistema di gestione pluralista.

Nelle 23 sentenze gemelle rese nell’aprile 2013³⁵, il Tribunale dell’Unione europea, ha parzialmente annullato la decisione della Commissione sul contratto tipo degli accordi di rappresentanza reciproca elaborato dalla Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori e sulle pratiche concordate di cui si è prima discusso. Il Tribunale sembra contestare gli stessi postulati della liberalizzazione, discutendo uno dei fondamenti della superabilità del modello territoriale di rappresentanza, l’assunto per cui il controllo delle utilizzazioni delle opere *online* possa essere effettuato a distanza³⁶: tale deduzione non è desti-

³³ La direttiva comunitaria dovrebbe colmare le carenze regolatorie lasciate intatte dalla applicazione del diritto antitrust e creare una base normativa uniforme che realizzi una “sintesi tra il diritto antitrust e i diritti d’autore”, M. Libertini, *Gestione collettiva dei diritti*, cit., pp. 120 ss..

³⁴ Che potranno quindi rivolgersi ad una pluralità di rappresentanti del medesimo repertorio per ogni territorio, F. Gotzen, *Les licences multiterritoriales*, cit., p. 95.

³⁵ Di cui si prende in considerazione Tribunale UE, 12 aprile 2013, causa T-442/08, resa nei confronti della Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori.

³⁶ Commissione, 16 luglio 2008, *Cisac*, § 189 “ogni opera musicale ha un’identità elettronica, mentre ogni personal computer ha un indirizzo internet. Grazie a tali in-

nata a valere per il monitoraggio degli usi illeciti della musica, che non potrebbe efficacemente svolgersi se non su base territoriale³⁷.

Non sussisterebbero, per le società di gestione, incentivi economici idonei a supportare una simile attività di controllo sugli usi non autorizzati nel territorio dello Stato di residenza, se gli utilizzatori fossero poi liberi di richiedere la licenza legittimante a qualsiasi concorrente, diverso da chi ha operato in concreto la sorveglianza.

Secondo aspetto, non meno rilevante, sottolineato dal Tribunale, è quello degli effetti della “liberalizzazione” sulla composizione dei repertori, e dunque l’inevitabile tendenza alla loro frammentazione³⁸. Con l’abbandono della delimitazione territoriale dello sportello di accesso, le società titolari di repertori diversi non avrebbero interesse a porre in atto una cooperazione per aggregarli, essendo ciascuna in concorrenza

formazioni, le società di gestione collettiva sono in grado di garantire, al momento in cui rilasciano la licenza, che l’utente commerciale possa sapere con precisione quale opera musicale viene utilizzata, da quale computer e per quale finalità”. Con la comunicazione di tali informazioni dall’utente all’intermediario, sarebbe poi agevole per quest’ultimo corrispondere le *royalties* ai titolari dei diritti. Analogamente, Commissione, 8 ottobre 2002, *Trasmissioni in simulcast*, § 61: “(l)a concessione di licenze di diritti d’autore e diritti connessi in un contesto “on line” differisce in modo significativo dalla concessione di licenze tradizionale “off line” in quanto non è necessario alcun controllo fisico dei locali che detengono la licenza. Le funzioni di controllo devono necessariamente svolgersi direttamente su internet. I requisiti essenziali per poter controllare l’uso dei diritti d’autore e dei diritti connessi sono per tanto un computer e una connessione a Internet”.

³⁷ Tribunale UE, 12 aprile 2013, T-442/08, cit., par. 156 s.

³⁸ Gli interpreti sono concordi nel ritenere che la frammentazione dei repertori produca conseguenze sfavorevoli alla preservazione della diversità culturale, in contrasto con il presupposto di intervento del legislatore comunitario indicato nel terzo considerando della Direttiva 2014/26: stabiliscono in particolare un nesso di proporzionalità diretta tra causa ed effetto. L. Guibault-S. van Gompel, *Collective Management in the European Union*, in D. Gervais (ed.), *Collective Management of Copyright and Related Rights*, 2^a ed., Kluwer Law International, 2011, p. 141, mentre più sfumata è la posizione di E. Arezzo, *Competition and Intellectual Property*, cit., che ravvisa nella frammentazione uno dei fattori, insieme all’indebolimento delle piccole società intermediarie, idonei a pregiudicare il valore della diversità culturale.

con le altre per la concessione di licenze sui singoli repertori loro affidati in ogni territorio nazionale³⁹.

In una seconda importante pronuncia, la Corte di giustizia⁴⁰, ha affrontato la questione della compatibilità del sistema di monopoli nazionali combinati con gli accordi di rappresentanza reciproca, con il divieto di restrizioni alla libera prestazione dei servizi formulato dall'art. 56 TFUE. La Corte, dopo aver definito l'attività di facilitazione nell'ottenimento da parte dell'utilizzatore dell'autorizzazione all'uso delle opere protette e nel conteggio e versamento delle *royalties* dovute ai titolari dei diritti come prestazione di un "servizio", ai sensi della Direttiva 123 del 2006, ne ha giustificata la restrizione su base territoriale in ragione del perseguimento di uno scopo di interesse pubblico, rappresentato dalla tutela dei dritti di proprietà intellettuale. La restrizione alla libera prestazione di servizi in concreto realizzata con l'attribuzione di un monopolio legale sulla gestione, è infatti funzionale ad una gestione efficace dei diritti d'autore, la cui tutela, per essere effettiva, non può prescindere da un "controllo territorializzato". Non esistono infatti, allo stato attuale del diritto dell'Unione, metodi alternativi che possano consentire il raggiungimento di un omologo livello di tutela implicando minori effetti restrittivi⁴¹.

Pare dunque che la tensione tra la domanda di efficienza caratteristica dei mercati concorrenziali e il dato ineludibile della territorialità della gestione dei diritti⁴², rimanga cifra caratteristica di una materia fin

³⁹ Tribunale, 12 aprile 2013, cit., §§ 151 e 159.

⁴⁰ CGUE, 27 febbraio 2014, causa C-351/12. Per un commento, M.L. Bixio, *Anco-ra una chance per il sistema monopolistico delle collecting societies. Osservazioni sulla decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 27 febbraio 2014 caso OSA*, in *Riv. dir. ind.*, 2015, II, pp. 83 ss..

⁴¹ CGUE, caso OSA, par. 76.

⁴² Tensione costantemente presente nella riflessione sulla promozione di un modello pluralista di gestione collettiva dei diritti d'autore: osserva molto bene la duplice tendenza delle linee riformatrici nel dibattito in materia, P.M. Sanfilippo, *La gestione collettiva*, cit., p. 445.

dall'origine connotata da una forte componente regolatoria⁴³ e da “posizioni di esclusività” positivamente riconosciute⁴⁴, e che dell'insieme di tali tratti caratterizzanti si debba essere avvertiti nella definizione delle regole⁴⁵ funzionali al raggiungimento di un assetto competitivo sostenibile sui due versanti del mercato di prestazione dei servizi: di gestione ai titolari dei diritti e di concessione di licenze agli utilizzatori⁴⁶.

Nel quadro così delineato, si possono tentare alcune osservazioni su due profili della Direttiva che assumono particolare rilievo nella definizione dello statuto concorrenziale degli intermediari multiterritoriali: l'ambito soggettivo di applicazione del Titolo III e la previsione di specifici obblighi a contrarre in capo ai soggetti che professionalmente producono il servizio di concessione di licenze su base transfrontaliera.

4. L'ambito soggettivo di applicazione della disciplina comunitaria delle licenze multiterritoriali

Destinatari della disciplina sulla concessione delle licenze multiterritoriali, secondo gli artt. 23 e 24 della direttiva, sono gli organismi di

⁴³ Lo sottolinea P.M. Sanfilippo, *La gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi tra regolazione e concorrenza*, in *AIDA*, 2007, p. 443.

⁴⁴ Che non ne contraddice le origini privatistiche, considerando il percorso evolutivo delle tecniche di protezione degli interessi di particolare rilevanza generale nel nostro ordinamento, P. Rescigno, *Introduzione*, in AA.VV., *Gestione collettiva dell'offerta*, cit., p. 4.

⁴⁵ Propone di valorizzare le sfumature di significati diffusamente presenti nella Direttiva 2014/26 e nelle decisioni degli organi comunitari, F. Gotzen, *Les licences multiterritoriales*, cit., pp. 135 ss..

⁴⁶ Il contesto competitivo in cui operano le società di gestione appartiene, come è noto, alla categoria dei *two-sided markets*: J. Drexler-S. Nérison-F. Trumpke-R.M. Hilty, *Comments of the Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Collective Management of Copyright and Related Rights and Multi-Territorial Licensing of Rights in Musical Works for Online Uses in the Internal Market COM (2012)372*, disponibile al sito <http://ssrn.com/abstract=2208971>, p. 4.

gestione collettiva operanti nel territorio dell'Unione che svolgano il servizio di intermediazione dei diritti per gli usi *online*. Come è stato evidenziato nella valutazione di impatto che ha accompagnato il testo legislativo, sul mercato delle licenze paneuropee operano cinque organizzazioni principali, tutte caratterizzate da una composizione mista di *collecting societies* ed editori. Per effetto della Raccomandazione del 2005, infatti, i maggiori editori musicali hanno ritirato i propri diritti dalle società di gestione locali per affidarli a soggetti dedicati, come CELAS, GmbH partecipata da due storiche società di gestione nazionali (la tedesca GEMA e la britannica PRS for Music), nonché gestore dei diritti di riproduzione meccanica dell'editore EMI, e PAECOL, società interamente controllata dall'intermediario nazionale tedesco o ancora ARMONIA, Gruppo Europeo di Interesse Economico costituito, tra gli altri intermediari nazionali, dall'italiana SIAE, dalla francese SACEM e cui partecipano gli editori Sony e Universal Peer Music⁴⁷.

Si pone quindi la questione di qualificare tali soggetti, che si sono affermati sul mercato come produttori professionali⁴⁸ del servizio di concessione di licenze paneuropee, al fine di considerare se, ed eventualmente in quali limiti, siano destinatari delle regole che la Direttiva impone agli organismi di gestione collettiva per l'esercizio di attività intermediaia sui diritti *online* in ambito transfrontaliero⁴⁹.

⁴⁷ PAECOL gestisce i diritti meccanici dell'editore Sony: per un prospetto dei principali enti fornitori di licenze paneuropee, si veda l'*Impact Assessment*, cit., p. 105.

⁴⁸ Secondo l'argomento *a minori ad maius* il requisito della natura "unica o principale" della finalità di gestione dei diritti d'autore indicata nell'art. 3 lett. a) e b) direttiva e testualmente ripresa nell'art. 2, commi 1 e 2, D.Lgs. 35/2017, ben si iscrive nel requisito della professionalità caratteristico dell'impresa nel diritto italiano, di cui può dunque verificarsi la ricorrenza con riguardo alle entità titolari del *passport* paneuropeo. Peraltro, la definizione del carattere "unico" o "principale" dell'attività di amministrazione dei diritti d'autore e connessi risale alla Direttiva 93/83/CEE, pur non illustrandone adeguatamente "i dati tipologici", come osserva M. Libertini, *Gestione collettiva dei diritti*, cit., p. 103.

⁴⁹ La possibilità di ricondurre le figure soggettive dedicate alla gestione transfrontaliera alla categoria delle *collecting societies* è dibattuta: per una efficace sintesi

Le fattispecie di gestori collettivi delineate dalla direttiva sono principalmente due: gli organismi di gestione collettiva, cui è destinata la regolazione nel suo complesso, organizzati in forma non lucrativa, controllati dai titolari di diritti o da enti rappresentativi di titolari di diritti (organismi di gestione collettiva e/o associazioni di categoria); e le entità di gestione indipendenti, organizzate secondo un programma lucrativo, cui non partecipano, nemmeno indirettamente, i titolari di diritti⁵⁰, invece ampiamente esonerate sia dalle regole di *governance* che dallo statuto dei licenzianti multiterritoriali. Occorre quindi innanzi tutto domandarsi se gli operatori che si sono affermati sul mercato della gestione transfrontaliera dei diritti *online*, almeno nei casi in cui assumano una forma organizzativa con fini lucrativi, possano qualificarsi come “entità di gestione indipendenti” e ritenersi per tal via esonerati dall’applicazione della disciplina del Titolo III⁵¹.

Se è corretto ritenere che l’*indipendenza* delle entità di gestione di cui alla lett. *b)* dell’art. 3 debba predicarsi con riguardo ai titolari dei diritti – e il tenore della lett. *i)* pare confermarlo – non sembra che le entità di gestione indipendente possano essere partecipate dagli organismi di gestione di cui alla lett. *a)*, che annoverano, tra i propri membri, i titolari dei diritti. Se pure si volesse dare un significato assoluto

dei termini della questione, si vedano D. Sarti, *La categoria delle collecting*, cit., p. 5, nt. 5) e R. Vuckovic, *Implementation of Directive 2014/26/EU on Collective Management and Multi-Territorial Licensing of Musical Rights in Regulating the Tariff-Setting Systems in Central and Eastern Europe*, in IIC 2016, pp. 28 ss., spec. p. 46, nt. 76.

⁵⁰ Entrambe le figure soggettive si caratterizzano, sul piano dell’oggetto, per l’esercizio di un’attività autorizzata “per legge o in base ad una cessione di diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale a gestire i diritti d’autore o i diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari, come finalità unica o principale”.

⁵¹ Il tema della individuazione della tipologia di *collecting* sottoposte alla direttiva non appare di agevole definizione, particolarmente di fronte alle nuove figure di gestione funzionali all’aggregazione di “soggetti specificamente individuati”: D. Sarti, *La categoria delle collecting societies soggette alla direttiva*, in AIDA, 2013, pp. 3 ss..

all'esclusione degli organismi di gestione collettiva dalla nozione di titolari dei diritti di cui all'art. 3, lett. c) e quindi ritenere che la partecipazione di questi ad un organismo di gestione indipendente non implichi una partecipazione *indiretta* ad esso dei titolari dei diritti⁵², le conseguenze di una simile interpretazione letterale non paiono da condividersi. Vi è infatti che, se si ammettesse che tali entità di gestione indipendente possano organizzare organismi di gestione collettiva in un programma con finalità lucrative, realizzando una *collecting* di *collecting* caratterizzata dalla autodestinazione dei risultati, ne deriverebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le *collecting* di secondo grado organizzate senza scopo di lucro, che sarebbero destinatarie dell'intera disciplina della direttiva, come si evince dal combinato disposto delle definizioni di cui all'art. 3, lett. a) e d)⁵³, e le prime, cui sarebbero applicate solo alcune disposizioni, tra le quali si segnalano la previsione del dovere di condurre in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze⁵⁴ e la sottoposizione ad una comune area di con-

⁵² In questo senso, invece, sulla scorta della esclusione testuale degli organismi di gestione dalla definizione di "titolare di diritti" di cui all'art. 3, lett. c), E. Arezzo, *Competition and Intellectual Property Protection*, cit., p. 546, nota 62. È peraltro opportuno sottolineare come la questione della sottoposizione alla disciplina delle entità di gestione indipendenti del Gruppo Europeo di Interesse Economico denominato ARMONIA possa escludersi sulla base della mancanza, nella forma organizzativa prescelta, dello scopo di lucro.

⁵³ Sull'ammissibilità delle *collecting* di secondo grado, D. Sarti, *La categoria*, cit., p. 31.

⁵⁴ Il significato della previsione, con il mancato richiamo del par. 2 dell'art. 16, ove si prescrive che la condizioni di concessione delle licenze siano basate su condizioni oggettive e non discriminatorie, rischia di divenire puramente pleonastico, in considerazione della clausola generale della buona fede in materia (pre)contrattuale: R. Sacco, *Il contratto*, in *Trattato di dir. civ.* diretto da R. Sacco, 3^a ed., Torino, 2004, pp. 233 ss.; V. Roppo, *Il contratto*, in *Trattato di dir. priv.* diretto da G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2001, pp. 175 ss.. Non sembra, almeno stando alla interpretazione letterale, che dall'applicazione parziale dell'art. 16 alle entità di gestione indipendenti possa farsi derivare quell'"obbligo di contrarre a condizioni ragionevoli" che rappresenta il tradizionale bilanciamento, in termini di autonomia contrattuale, alla situazione di monopolio delle *collecting*: dubitativo, sul punto, D. Sarti, *Appunti in tema di legittimità ed estensione del monopolio*

trollo da parte delle autorità competenti designate dagli Stati membri⁵⁵.

Che la disciplina dell'attività di gestione collettiva dei diritti d'autore, quale insieme di regole che discende dall'individuazione della corrispondenza ad un certo modello di comportamento positivamente individuato non debba dipendere dal codice organizzativo prescelto, ma debba applicarsi sulla base della consistenza oggettiva del fenomeno produttivo, è peraltro chiarito nel quattordicesimo considerando, ove si demanda agli Stati membri la predisposizione delle misure atte ad evitare "che la scelta della forma giuridica permetta di aggirare gli obblighi previsti dalla ... direttiva". Sul punto mette solo conto di osservare che la questione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina armonizzata, e dunque anche di quella sulle licenze multiterritoriali, aveva indotto l'Autorità Garante a sottolineare le "potenziali criticità concorrenziali derivanti dalla scelta di individuare quali destinatari della direttiva esclusivamente le società di gestione a base associativa", affermando che "al fine di evitare discriminazioni con potenziali implicazioni anticompetitive nell'attività di intermediazione interessata dalla normativa in discussione" è auspicabile che si giunga ad una "applicazione generalizzata dei requisiti soggettivi previsti dalla direttiva a tutti i soggetti che intendono esercitare l'attività di gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, con le eventuali differenziazioni del caso idonee a salvaguardare le specificità dei singoli soggetti interessati. Ciò al fine di garantire parità di condizioni ai diversi operatori presenti nel mercato".

Escluso dunque che gli organismi ibridi possano avvantaggiarsi della qualificazione in termini di entità di gestione indipendenti ai fini di un ampio esonero dalle disposizioni della Direttiva, occorre valutare se essi siano invece destinatari della previsione dell'art. 2, comma 3, se-

SIAE, Nota a Trib. Milano, 12 settembre 2014, (ord.), in *AIDA*, 2015, III, pp. 2 ss..

⁵⁵ L'art. 2.4 della Direttiva richiama infatti l'articolo 16 par. 1, gli articoli 18 e 20 e l'articolo 21 par. 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, e *g)* e gli articoli 36 e 42 che si applicheranno a tutte le entità di gestione indipendente stabilite nell'Unione.

condo cui le disposizioni *pertinenti* “si applicano alle entità direttamente o indirettamente detenute o controllate, integralmente o in parte, da un organismo di gestione collettiva purché tali entità svolgano un’attività che, se condotta da un organismo di gestione collettiva”, vi sarebbe soggetta⁵⁶. L’aggettivo *pertinente*⁵⁷ assume così portata decisiva al fine di stabilire quali regole dello statuto speciale previsto dalla direttiva per gli organismi di gestione collettiva, possano essere estese ai gestori c.d. ibridi⁵⁸.

Al riguardo va osservato che la clausola di salvezza così delineata prende il posto, attenuandone sensibilmente il contenuto precettivo, dell’art. 31 della proposta di direttiva, ove si disponeva che i soggetti controllati o partecipati da società di gestione collettiva fossero sottoposti a parte della disciplina in materia di concessione di licenze multiterritoriali⁵⁹. È significativo, però, che, anche nella versione in cui più forte appariva l’intento di sottoporre a regolazione l’attività dei gestori ibridi, si escludesse l’applicazione delle norme in tema di obbligo di rappresentanza e di accesso alle licenze multiterritoriali, di cui tra poco si dirà⁶⁰.

⁵⁶ Subentra all’abrogato art. 31 della proposta, ove si prevedeva che le regole su capacità trasparenza e correttezza imposte ai gestori di licenze multiterritoriali si applicassero anche alle entità controllate o partecipate da organismi di gestione collettiva, che svolgessero la medesima attività.

⁵⁷ L’esistenza di una relazione di immediata reciprocità (tra disposizione espressiva della norma di comportamento e l’attività esercitata dal soggetto controllato o partecipato dall’organismo di gestione) sembra caratterizzare in modo univoco il significato della clausola di apertura così delineata, almeno a tenore delle parole utilizzate nelle principali traduzioni del testo della direttiva (“relevant”, “pertinentes”, “einschlagigen”, “pertinentes”).

⁵⁸ Che il quadro delineato dalla direttiva non abbia intaccato la legittimità dei monopoli nazionali, né abbia segnato l’abbandono di un piano competitivo a forte connotazione regolatoria, è sottolineato da D. Sarti, *Appunti*, cit., p. 9.

⁵⁹ Sull’*iter* della disposizione, riflesso di differenti percezioni del ruolo degli enti di gestione indipendente sul mercato dei diritti *online*, E. Arezzo, *Competition*, cit., p. 14.

⁶⁰ L’art. 31 della Proposta, infatti, rubricato “Concessione di licenze multiterritoriali da parte di controllate di società di gestione collettiva” richiamava gli articoli 18

5. Lo statuto concorrenziale degli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti *online*

Il sistema di gestione delineato dalla direttiva si basa sulla previsione di speciali “capacità” di trattare per via elettronica, in modo trasparente ed efficace, i dati necessari alla gestione delle licenze transfrontaliere e dunque della disponibilità di risorse di elaborazione e di amministrazione elettronica dei dati che consentano di identificare i repertori rappresentati e di controllare le utilizzazioni, allo scopo di permettere una tempestiva e accurata fatturazione e distribuzione delle somme dovute ai titolari dei diritti.

Ciò significa che solo le organizzazioni dotate dei requisiti organizzativi necessari – e soprattutto delle infrastrutture tecnologiche idonee – a realizzare le condizioni di attività indicate nell’art. 24 della Direttiva⁶¹ potranno operare sul relativo mercato, secondo le condizioni di accesso determinate dagli Stati membri.

Già all’indomani della Raccomandazione del 2005 è stato osservato come l’adozione della prospettiva dei titolari dei diritti, con il riconoscimento di una ampia libertà di scelta in ordine a soggetto, oggetto e territorio coinvolti nell’attività autorizzata di concessione di licenze, avrebbe promosso nel mercato dei servizi loro dedicati l’emersione di un monopolio naturale, anche in quegli ordinamenti in cui non fosse

[par. 1, lett. *a*) e *c*)], 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 e 36, omettendo dalla serie dei richiami le disposizioni degli artt. 29 e 30. Ora, sebbene l’omissione del richiamo non necessariamente debba significare divieto di applicare il contenuto precettivo della norma attraverso diverse tecniche interpretative (sul punto, R. Guastini, *L’interpretazione dei documenti normativi*, in *Trattato Cicu-Messineo*, Milano, 2004, pp. 103 ss.) certamente è indicativo dell’intento del legislatore di non prevedere limitazioni dell’autonomia contrattuale dei gestori ibridi a prescindere dalla valutazione del potere di mercato degli stessi.

⁶¹ In senso contrario alla previsione di requisiti patrimoniali minimi per l’esercizio dell’attività di intermediazione dei diritti connessi, che non siano rigorosamente proporzionati alla natura, alla complessità e alla dimensione dell’attività medesima, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, *Parere AS 1303*, cit., p. 32.

prevista una riserva legale di attività⁶². Una predizione analoga si può a ragione formulare con riguardo al mercato della concessione di licenze transfrontaliere. Da un lato, infatti, la sussistenza dei requisiti postulati dal *passport* paneuropeo non sarà predicabile a tutte le società di gestione collettiva strutturate su base nazionale, ma più probabilmente si realizzerà in (pochi) organismi del tipo di quelli già esistenti, siano essi *collecting* di *collecting*⁶³ o, più probabilmente, forme organizzative a composizione mista⁶⁴; d'altra parte, è noto che per gli utilizzatori, ossia per i fornitori dei servizi musicali *online*, i repertori sono tutt'altro che sostituibili, essendovene alcuni – quale quello Anglo-Americano - essenziali per la fornitura di servizi musicali: l'esito della concorrenza sui repertori potrebbe facilmente determinare una posizione di vantaggio nel mercato *downstream*, ove i gestori esclusivi delle opere maggiormente apprezzate dal pubblico sarebbero favoriti⁶⁵.

⁶² J. Drexler, *Competition in the Field of Collective Management*, cit., p. 270.

⁶³ Secondo D. Sarti, *La categoria delle collecting societies*, cit., pp. 27 ss., le *collecting* di secondo grado potrebbero rientrare nella nozione di organismo di gestione armonizzata a condizione che siano caratterizzate dalla funzione associativa di tutela dell'interesse di categoria dei titolari dei diritti intermediati, non, invece, qualora agiscano quali meri gestori di interessi individuali.

⁶⁴ E. Arezzo, *Competition*, cit., p. 551. Anche negli Stati Uniti la liberalizzazione ha condotto ad un assetto oligopolistico, R. Pardolesi-A. Giannaccari, *Gestione collettiva e diritto antitrust: figure in cerca d'autor(i)?*, in AA.VV., *Gestione collettiva*, cit., pp. 49 ss., a pp. 99 ss..

⁶⁵ Chiaramente sul presupposto che una clausola di esclusiva a favore della società di gestione per l'intermediazione dei diritti *online* sia ammissibile nell'ordinamento attuale: così, E. Arezzo, *Competition*, cit., p. 552, osservando che solo gli accordi di reciproca rappresentanza tra *collecting* debbono avere natura "non esclusiva".

La misurazione del valore economico dei repertori mostra la posizione dominante detenuta nel mercato mondiale dal repertorio Anglo-Americano, G. Mazziotti, *New Licensing Models for Online Music Services in the European Union: From Collective to Customized Management*, in *Columbia Journal of Law and the Arts*, 2011, vol. 34 (4), pp. 757 ss. spec. pp. 770 ss.. Così anche R. Vuckovic, *Implementation of Directive 2014/26/EU on Collective Management and Multi-Territorial Licensing of Musical Rights in Regulating the Tariff-Setting Systems in Central and Eastern Europe*, in *IIC* 2016, pp. 28 ss., spec. p. 5

Proprio per evitare che le piccole società di gestione collettiva rimangano ai margini del sistema della gestione di licenze multiterritoriali e che tale marginalità si ripercuota sulla preservazione della diversità culturale degli Stati membri, che è pure tra gli interessi protetti dalla Direttiva⁶⁶, gli articoli 30 e 31, di valore centrale nel sistema di gestione paneuropea promosso dal legislatore comunitario⁶⁷, definiscono un meccanismo, detto di *tag-on*, con un duplice obiettivo: da un lato consentire anche alle *collecting* minori di (far) accedere (i propri repertori) al sistema delle licenze multiterritoriali, così che le opere degli autori meno conosciuti siano offerte agli utilizzatori alle stesse condizioni alle quali viene offerto il resto dei repertori rappresentati dall'organismo paneuropeo (considerando 46, e art. 30 par. 4 "l'organismo di gestione collettiva interpellato include il repertorio rappresentato dell'organismo di gestione collettiva richiedente in tutte le offerte che trasmette ai fornitori di servizi online"). Ciò contrasterebbe, almeno in parte, il monopolio, anche culturale, dei grandissimi editori musicali, favorendo la possibilità di accesso alle licenze transfrontaliere di opere non (ancora) appetite dal mercato⁶⁸. D'altro lato, il sistema dell'obbligo di rappresentanza è funzionale alla aggregazione dei repertori, che dovrebbe agevolare gli utilizzatori riducendo il numero di entità licenzianti cui rivolgersi per poter conseguire le autorizzazioni relative al repertorio mondiale, e quindi riprodurre i risultati pratici cui si perveniva grazie alla rete di accordi di reciproca rappresentanza in cui la delimitazione territoriale riguardava il punto di accesso per la concessione della licenza transfrontaliera.

⁶⁶ Si è già fatto cenno al terzo considerando, ove si precisa che l'Unione "deve tenere conto della diversità culturale nell'azione che svolge e contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali".

⁶⁷ "The most important provisions of Title III", secondo J. Drexler-S. Nérissou-F. Trimpke-R.M. Hilty, *Comments*, cit., p. 28.

⁶⁸ Sottolinea il rischio della sostituzione di una valutazione tipicamente imprenditoriale a quella del pubblico, che dovrebbe invece fungere da effettivo stimolo alla innovazione estetica, J. Drexler, *Competition in the Field of Collective Management*, cit., p. 266.

Ora, una delle critiche più convincenti alla proposta di direttiva, nella sua connotazione orientata al mercato, era proprio quella di non prevedere – a fronte di un’amplissima libertà di scelta del titolare dei diritti – il supporto di limitazioni dell’autonomia privata, e talvolta di chiari e univoci obblighi a contrarre, idonei a riequilibrare i differenti ordini di rapporti tra *collecting*, titolari dei diritti ed utilizzatori⁶⁹, è dunque alle previsioni di tali obblighi che debbono dedicarsi alcune considerazioni più puntuali.

Le condizioni degli accordi bilaterali di rappresentanza per la gestione di licenze multiterritoriali sono definite dall’art. 29, ove l’autonomia delle parti è limitata dal divieto di prevedere una clausola di esclusiva. Sembrerebbe derivarne la facoltà, per ogni organismo di gestione collettiva, di affidare il proprio repertorio a più di un’entità paneuropea per la concessione transfrontaliera dei diritti *online* agli utilizzatori: sebbene una simile disposizione promuova una apertura più ampia del mercato della concessione di licenze, non ne vanno sottaciuti gli effetti negativi, in termini di efficacia del controllo sulle utilizzazioni illecite dei contenuti e di frammentazione dei repertori rappresentati, che la giurisprudenza comunitaria ha posto in evidenza⁷⁰. Un’interpretazione più coerente con le tendenze emerse in sede europea, invece, condurrebbe ad intendere il divieto di esclusiva nel senso di riservare al mandante la facoltà di concedere licenze dirette extra-territoriali sul proprio repertorio a qualsiasi utilizzatore, ovunque stabilito, secondo una soluzione già formulata dall’antitrust europeo, per gli

⁶⁹ La titolarità di una posizione di monopolio delle *collecting* nei due versanti del mercato avrebbe dovuto implicare la illiceità del rifiuto di contrattare con i titolari dei diritti e con gli utilizzatori, tuttavia sarebbe stato auspicabile prevedere precise obbligazioni in tale senso, J. Drexler-S. Nérison-F. Trumpke-R.M. Hilty, *Comments of the Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Collective Management of Copyright and Related Rights and Multi-Territorial Licensing of Rights in Musical Works for Online Uses in the Internal Market COM (202)372*, disponibile al sito <http://ssrn.com/abstract=2208971>.

⁷⁰ Vedi *supra*, par. 3.

usi *offline*, ma con analoghe argomentazioni giustificative in termini di ritorno degli investimenti in strutture localizzate di monitoraggio, nel caso *Tournier*⁷¹. Vale infatti la pena di osservare che, pure a seguito della creazione di nuove figure di gestione delle licenze multiterritoriali per gli usi *online*, successivamente alla Raccomandazione del 2005, il regime non esclusivo della rappresentanza degli organismi di gestione ibridi non abbia prodotto effetti apprezzabili sul pluralismo degli enti licenzianti: sebbene infatti i contratti non contengano più clausole di esclusiva, l'apparenza di esclusività della gestione transfrontaliera in capo ad alcune figure soggettive mandatarie di importanti editori musicali rimane ben radicata nello stato soggettivo degli utilizzatori⁷².

L'art. 30 impone all'organismo dotato di *passport* paneuropeo, un "obbligo di rappresentare" gli altri organismi di gestione collettiva, privi dei requisiti necessari per svolgere l'attività di gestione transfrontaliera, se questi "già concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per la stessa categoria di diritti su opere musicali *online* del repertorio di uno o più altri organismi di gestione collettiva". La previsione dell'obbligo a contrarre in capo all'organismo paneuropeo, lo si è già accennato, dovrebbe consentire a tutti i repertori – ed in particolare a quelli gestiti dai piccoli intermediari – di accedere al sistema delle licenze multiterritoriali, e tuttavia esso non opera se l'organismo offre licenze multiterritoriali limitate al proprio repertorio⁷³. La funzione precipua di tale eccezione è quella di consentire alle *collecting* che lo vogliono di specializzarsi su particolari categorie di opere musicali mantenendo l'unicità e la specificità del repertorio, a favore della promozione della diversità culturale⁷⁴. La preservazione della diversità cultu-

⁷¹ CGUE, 13 luglio 1989, C-395/87, *Tournier*.

⁷² Illustra molto bene queste dinamiche, G. Mazziotti, *New Licensing Models*, cit., pp. 22 ss..

⁷³ La disposizione solleva altre perplessità, in ordine.

⁷⁴ Commission Staff Working Document, 7 luglio 2005, cit., par. 3.3 e 4.1. Il senso della disposizione è anche chiarito dal quarantaseiesimo considerando, ove il riferimento è agli organismi di gestione che si limitano a gestire in ambito transfronta-

rale rappresenta dunque la *ratio* che accomuna la previsione del meccanismo c.d. di *tag-on*, e la norma che esclude l'obbligo di contrarre per i gestori di un unico repertorio. Mi pare dunque da escludere che di una simile eccezione possano avvalersi gli organismi di gestione che partecipano alle figure soggettive ibride di cui si è parlato – a prescindere dalla discussa possibilità di qualificare queste ultime, con pienezza di effetti, quali organismi di gestione collettiva⁷⁵ – anche qualora gestiscano i diritti online di un unico titolare⁷⁶. Per questa via mi sembra sostenibile l'ipotesi che alla *collecting* partecipante ad un gestore multi-territoriale, possa applicarsi l'obbligo di far accedere il repertorio di una società di gestione priva di *passport* che ne faccia richiesta, al sistema di concessione di licenze organizzato su base paneuropea⁷⁷. A voler diversamente ritenere, si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, nel mercato dei servizi di intermediazione transfrontaliera dei diritti *online*, in base alla forma di aggregazione che è stata prescelta nel mercato della raccolta dei diritti. Il che mi pare in contra-

liero “il proprio repertorio”.

⁷⁵ Il punto, come si è visto, è dibattuto, ma per la negativa, efficacemente, D. Sarti, *La categoria*, cit., pp. 43 ss..

⁷⁶ È il caso di organizzazioni come CELAS e PAECOL, su cui diffusamente, G. Mazziotti, *New Licensing Models*, cit., pp. 12 ss..

⁷⁷ In questa ipotesi l'obbligo di contrarre prescinderebbe dall'accertamento del potere di mercato e potrebbe apparire una restrizione ingiustificata dell'autonomia contrattuale dell'organismo di gestione, tuttavia vanno segnalati due argomenti che possono in parte confortare una simile soluzione: in primo luogo, la tendenza del mercato della gestione collettiva ad assumere un assetto fortemente concentrato, non solo per effetto della regolazione; dall'altro la previsione di una struttura dei corrispettivi per i servizi di gestione (art. 30.5) che, sebbene possa determinare un aumento complessivo dei costi di gestione, certamente evita il pericolo della produzione di diseconomie di scala in capo agli enti licenzianti. Preconizzano la tendenza al monopolio europeo di un unico organismo di gestione transfrontaliera, come effetto dell'applicazione degli artt. 31 e 31, J. Drexl-S. Nérissou-F. Trumpke-R.M. Hilty, *Comments*, p. 30.

Vale comunque la pena di osservare che, nell'ipotesi del probabile conseguimento di una posizione dominante da parte di una o più entità licenzianti diverse dalle *collecting societies*, si aprirebbe la strada ad una applicazione rigorosa delle regole a tutela della concorrenza, D. Sarti, *La categoria*, cit., pp. 42 ss..

sto con i corollari applicativi che derivano dal quattordicesimo considerando, per cui gli Stati membri devono “evitare che la scelta della forma giuridica permetta di aggirare gli obblighi previsti dalla presente direttiva”.

Gli obiettivi delle norme in materia di licenze multiterritoriali non potrebbero essere raggiunti interamente, e la formazione di un piano comune di competizione per le società di gestione collettiva nella prestazione dei servizi ai propri membri non potrebbe avvenire, se questi ultimi non fossero posti in condizione di accedere al sistema della concessione di licenze multiterritoriali anche nelle ipotesi in cui le società cui hanno affidato la gestione non concedano, né direttamente, né attraverso la rappresentanza da parte di altre società, licenze paneuropee per l'utilizzazione *online* dei diritti esclusivi⁷⁸.

⁷⁸ Alcuni commentatori hanno osservato che la creazione di un vero punto unitario di accesso alle autorizzazioni multiterritoriali e multirepertorio si sarebbe potuto avere optando per il sistema di licenze collettive estese, eventualmente integrata con il principio del paese di origine, avrebbe funzionato secondo un meccanismo presuntivo per cui ogni società di gestione collettiva avrebbe potuto concedere una licenza multiterritoriale per tutti gli usi online dei diritti ricompresi nel proprio repertorio, purché fosse dotata di rappresentatività e quindi incaricata di fornire i servizi di gestione – direttamente da parte dei titolari dei diritti e indirettamente in virtù di accordi di rappresentanza reciproca con altre società di gestione collettiva – di una quota significativa delle opere utilizzate sul mercato (*Impact Assessment*, cit., pp. 45 ss.).

In tale modello sarebbe rimasta intatta la possibilità che i titolari dei diritti e gli editori esercitassero i diritti esclusivi direttamente o attraverso altre entità per la concessione di licenze, previo passaggio volontario e attivo per un “opt out” di tali diritti dall’effetto estensivo, diversamente presunto, mediante una notifica alla locale società di gestione collettiva. La combinazione con il principio del paese di origine, secondo cui un servizio *online* originato in uno degli Stati membri necessiterebbe, in mancanza di “opt out” da parte dei titolari dei diritti, di un solo atto di autorizzazione all’utilizzazione *online* dei diritti coinvolti (riproduzione e comunicazione al pubblico), i cui effetti si estenderebbero a tutti gli Stati membri, realizzerebbe un risultato pratico di superamento dei problemi legati alla territorialità del diritto, in quanto in base al criterio del paese di origine si determinerebbe anche il diritto applicabile. Un possibile adattamento del principio del paese di origine alla realtà dei servizi musicali *online* - peraltro già applicato dalla Direttiva 93/83 in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via sa-

La disposizione dell'art. 31, completa il quadro della *freedom of contract* assicurata ai titolari dei diritti⁷⁹, prevedendo che “se entro il 10 aprile 2017”, un organismo di gestione collettiva non concede o offre la concessione delle licenze multiterritoriali per i diritti *online*, e non conclude un accordo di rappresentanza *ex art. 29*, essi possano ritirare da tale organismo i diritti ali fini della concessione di licenze multiterritoriali senza dover ritirare i diritti per la concessione di licenze monoterrioriali. I titolari dei diritti hanno dunque facoltà di concedere licenze transfrontaliere sui diritti per opere musicali *online* “direttamente o tramite qualsiasi terzo da loro autorizzato o qualsiasi altro organismo di

tellite e alla ritrasmissione via cavo, individuando il diritto applicabile in quello del paese di emissione (ma si veda, in senso contrario rispetto all'estensione ai diritti d'autore, R. Matulionyté, *Cross Border Collective Management and Principle of Territoriality: Problems and Possible Solutions in the EU*, 11, *World Intell. Prop.*, 2009, pp. 467 e 475 ss.), e dalla Direttiva 2010/13 [sost. della Direttiva 2007/65] sui servizi di media audiovisivi, che ravvisa il paese di origine nel luogo di stabilimento del *provider* nel caso dei servizi televisivi *online* interattivi e non interattivi - avrebbe potuto essere quello del luogo in cui è avvenuto l'*upload* del contenuto protetto dal diritto d'autore sul *server* connesso alla rete Internet, o il paese di stabilimento del *service provider* o addirittura di quello della residenza dell'autore nel momento in cui l'opera è stata per la prima volta comunicata al pubblico. Per tali due ultime soluzioni si vedano riferimenti rispettivamente in G. Mazziotti, *New Licensing Models for Online Music Services in the European Union: From Collective to Customized Management*, in *Columbia Journal of Law and the Arts*, 2011, vol. 34 (4), pp. 757 ss. e in J. Ginsburg, *Berne without Borders: Geographic Indiscretion and Digital Communication*, (November 2001) Col. Law School, Pub Law Research Paper No. 01-30, disponibile al sito <http://ssrn.com/abstract=29210>.

⁷⁹ Il diritto di assegnare e di ritirare liberamente i diritti dalla gestione collettiva rappresenta la pietra angolare del sistema nella prospettiva adottata dal legislatore comunitario, come risulta dal quindicesimo e dal diciannovesimo considerando e dall'art. 5. Anche in Italia, l'art. 4, D.Lgs. 35/2017, stabilisce che “(i) titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all'attività di intermediazione dei diritti d'autore” (enfasi aggiunta).

gestione collettiva che si attenga alle disposizioni del presente titolo”. In questo caso la società potrà proseguire nella gestione nazionale dei diritti *online* sulle opere musicali, e si realizzerà una segmentazione territoriale della concessione di licenze.

Sempre discorrendo della fisionomia assunta dalla autonomia contrattuale nell’ambito della gestione delle licenze transfrontaliere si può notare che non è previsto, a favore del titolare dei diritti, un obbligo dell’organismo dotato di *passport* paneuropeo di accettare il mandato: certamente una previsione in tal senso potrebbe essere introdotta in fase di attuazione secondo la previsione dell’art. 7, comma 2, che consente agli Stati membri di applicare ai titolari dei diritti “altre disposizioni della presente direttiva” e quindi anche di prevedere, a loro favore, l’obbligo di rappresentanza riconosciuto dall’art. 30 agli organismi di gestione collettiva privi dei requisiti per la concessione transfrontaliera delle licenze⁸⁰.

6. Conclusioni

Il sistema di gestione collettiva delineato dall’armonizzazione comunitaria, pur essendo ispirato ad una logica di liberalizzazione, mantiene intatta una significativa componente regolatoria, tanto da consentire che in Italia sia preservato, pure nel quadro dell’attuazione della direttiva europea, il monopolio legale della Società Italiana Autori ed Editori.

Le soluzioni adottate dalla direttiva, in generale, paiono la sintesi del

⁸⁰ Ma una simile opzione non sembra aver trovato applicazione nelle principali trasposizioni nazionali della Direttiva: si veda ad esempio *l’Ordonnance n. 2016-1823 du 22 décembre 2016 portant transposition de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur*, in *JO*, 23 décembre 2016.

dualismo tra regolazione e concorrenza, che da sempre caratterizza la materia della gestione collettiva dei diritti d'autore.

Da un lato vi sono le ragioni della gestione tradizionale, basata su monopoli territoriali e rappresentanza volontaria, che, a fronte di inefficienze in tema di governo, di trasparenza e di amministrazione dei compensi agli autori, assicuravano un accesso unitario e certo agli utilizzatori dei contenuti ed un efficace controllo delle utilizzazioni illecite delle opere, realizzando gli incentivi per una effettiva cooperazione che la disciplina comunitaria si limita ad auspicare. Dall'altro si segnalano le spinte alla realizzazione di un mercato più contendibile, reso possibile dalla evoluzione tecnologica, stimolato dalle nuove possibilità di sfruttamento e (forse) dalla prospettiva del passaggio ad una gestione disintermediata.

Sullo sfondo, ma non per importanza, i valori fondamentali della cultura europea, declinati nella promozione della creatività, nella protezione della diversità culturale e nella aggregazione associativa in senso forte, anche in contrapposizione all'industria culturale, tratto genetico delle *collecting societies* tradizionali.

La soluzione europea rappresenta dunque un compromesso, o meglio segna il cammino alla transizione verso nuovi modelli di mercato e di gestione, probabilmente consapevole che nella società dell'informazione e della tecnologia l'evoluzione normativa non può che avere anch'essa natura provvisoria ed incedere tipicamente "incrementale".